

Introduzione

DIRITTO ED ECONOMIA

SOMMARIO: 1. Diritto, ordinamento giuridico, diritto pubblico. – 2. I rapporti tra diritto ed economia.

1. Diritto, ordinamento giuridico, diritto pubblico

Un brocardo latino ampiamente noto recita: “*Ubi societas ibi ius*”: dove c’è un consorzio umano esiste anche un sistema di regole. È infatti inevitabile che ogni stabile aggregato di persone sia retto da un sistema di regole, più o meno complesso, in base alla maggiore o minore complessità dell’aggregato sociale, così che fenomeno sociale e fenomeno giuridico sono tra loro strettamente connessi. La peculiarità delle **regole giuridiche** consiste nel fatto che esse ricollegano a presupposti determinati (ad es.: la sfiducia al Governo votata dalle Camere: art. 94 Cost.) effetti che si producono in quanto doverosi (l’obbligo di dimissioni del Governo). Il diritto in senso oggettivo è l’insieme di regole contrassegnate da tale doverosità. Per contro, non sono giuridiche, ma naturali, le regole che, desunte sperimentalmente attraverso l’osservazione, descrivono come a determinati presupposti (ad es.: la combustione di un legno) seguano, naturalmente, certi effetti (la trasformazione della materia in energia-calore). Proprio perché le **regole scientifiche** non sono caratterizzate da doverosità, nel caso in cui ai presupposti dati non seguano gli effetti attesi non si può parlare di trasgressione, ma di falsificazione della regolarità innanzi sperimentata o di eccezione alla stessa. La regolarità giuridica, invece, non descrive fenomeni e conseguenze necessarie, ma impone conseguenze determinate a presupposti determinati, secondo lo schema “se X” (protasi), “allora Y” (apodosi prescrittiva); dove il rapporto tra presupposto (X) e conseguenze o effetti (Y) è espresso in termini di precettività. Conseguentemente, se si ha violazione della regola giuridica si parla di trasgressione, perché è violazione della doverosità. In realtà, anche le **regole morali** si caratterizzano per precettività, ma tali regole, diversamente da quelle giuridiche, si impongono a noi dall’interno di noi stessi e quindi sono valide

*Caratteri propri
delle regole
giuridiche*

ed efficaci in quanto il soggetto ritenga necessario osservarle. Per contro, le regole giuridiche s'impongono a noi dall'esterno e ci obbligano anche se noi non intendiamo osservarle perché non vogliamo osservarle o perché addirittura ci sembrano ingiuste.

Fonti atto e fonti fatto; fonti di produzione e fonti di cognizione

La precettività imposta a noi dall'esterno, quale carattere proprio delle regole giuridiche, appare tanto più evidente quando sia un'autorità ad imporre le regole giuridiche, mediante l'emanazione di atti produttivi di regole. Si parla allora di diritto positivo in quanto posto e imposto dall'autorità. Gli atti produttivi di regole giuridiche, come ad es. le leggi ordinarie dello Stato e le leggi delle Regioni, sono **fonti-atto**. Ma il fenomeno può avere anche un'origine diversa, in quanto le regole giuridiche possono pure derivare da fatti produttivi di regole (**fonti-fatto**), come è per la **consuetudine**, che si forma attraverso la ripetizione generale, costante e uniforme nel tempo di un certo comportamento, a cui si affianca, gradualmente, la convinzione della doverosità di quel comportamento (*opinio juris seu necessitatis*). L'ordinamento britannico ha un'origine consuetudinaria (ma oggi non è più così, perché il diritto si forma attraverso le leggi del Parlamento e le sentenze dei giudici), al punto che la stessa Costituzione britannica non è scritta ed è considerata consuetudinaria (ma in realtà è integrata da molteplici atti che hanno segnato altrettante conquiste di libertà e affermazioni dei diritti: la Magna Carta del 1215, il Bill of Rights del 1689, l'Act of Settlement del 1701). Anzi, l'ordinamento britannico costituisce l'esempio più importante di ordinamento di **common law**, imperniato su regole giuridiche non contenute in atti normativi, ma scaturenti dalle decisioni giurisprudenziali basate sulla consuetudine e la prassi. Ciò che spiega la particolare rilevanza del precedente giudiziario nell'ordinamento britannico e il principio dello *stare decisis*, in base al quale i principi di diritto affermati in una decisione giudiziaria da una corte gerarchicamente sovraordinata vincolano gli altri giudici che si trovino a farne applicazione in un caso analogo (T.E. Frosini, 60 ss.). Invece in Italia, come in tutti i Paesi di **civil law**, nei quali sono le fonti-atto a determinare con grande prevalenza la produzione delle regole giuridiche, la consuetudine ha un ruolo del tutto marginale (ad es., si reputa rispondano ad una regola consuetudinaria le consultazioni che il Presidente della Repubblica effettua degli ex Presidenti della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e delle delegazioni dei gruppi parlamentari prima di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e di formare il Governo). Le **fonti di produzione** (leggi, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti, ecc.) originano regole giuridiche, le quali sono conoscibili in virtù delle **fonti di cognizione** (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Bollettini Ufficiali delle Regioni).

Sia che le regole giuridiche derivino da atti, sia che derivino da fatti, esse in ogni caso ricollegano a dei fatti (se *x*) degli effetti (allora *y*). I fatti, al cui verificarsi la regola giuridica connette degli effetti, compongono la fattispecie, che è astratta, quando è contemplata dalla regola giuridica, e concreta, quando si produce nella realtà. I fatti (leciti e illeciti) a cui la regola giuridica collega degli effetti sono o “meri fatti” (es.: in caso di morte, i beni del *de cuius* passano agli eredi), oppure atti giuridici, che a loro volta possono essere negozi giuridici (ad es. un contratto), oppure meri atti (cioè atti volontari ma non quanto ai loro effetti). Proprio perché le regole giuridiche comportano che al verificarsi di un fatto conseguano certi effetti, questi effetti si producono nella sfera giuridica dei soggetti dell’ordinamento, cioè le **persone fisiche** e le **persone giuridiche** (quali gli enti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, e le persone giuridiche private, come le società di capitali). Queste ultime sono centri di imputazione di diritti e obblighi, dotate, al pari delle persone fisiche, della capacità giuridica (cioè della titolarità di diritti e obblighi) e della capacità d’agire, che consiste nella capacità di assumere obblighi e di esercitare i diritti mediante i propri organi (ad es., gli amministratori, nelle società di capitali; oppure gli organi esecutivi, negli Enti pubblici territoriali), in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega detti organi alla rispettiva persona giuridica. Occorre peraltro tener presente che alcune norme giuridiche si indirizzano anche alle associazioni prive di personalità giuridica, anche le quali pertanto sono, sia pur più limitatamente, centri di imputazione di situazioni soggettive. Ebbene, gli effetti che si producono nella sfera giuridica dei soggetti dell’ordinamento (persone fisiche, persone giuridiche e in alcuni casi le associazioni prive di personalità giuridica) determinano la costituzione, la modificazione o l’estinzione nella sfera giuridica soggettiva di **situazioni soggettive** di vantaggio (diritti soggettivi, interessi legittimi, aspettative tutelate) e di svantaggio (doveri, obblighi, oneri).

Fattispecie giuridica e situazioni soggettive

Le regole giuridiche sono, più correttamente, **disposizioni e norme**. Le prime corrispondono agli enunciati, costituiti dai segni grafici e grammaticali; le seconde sono invece i significati attribuibili agli enunciati, sulla base della correlativa interpretazione. Come tutte le espressioni verbali e scritte, anche le disposizioni giuridiche si prestano infatti a interpretazioni dirette ad attribuire il corretto significato all’enunciato. Ad es., l’art. 14 Cost. stabilisce che “Il domicilio è inviolabile”. Ma qual è il significato di domicilio? Secondo l’art. 43, comma 1 cod. civ., il domicilio di una persona è il “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Tuttavia la Corte costituzionale, argomentando in base alla *ratio* (cioè in base alla ragione e alla finalità obbiettiva della disposizione) dell’art. 14 Cost., ha ritenuto di estendere

Disposizioni e norme

la nozione di domicilio ad ogni spazio isolato dall'ambiente esterno del quale la persona voglia disporre liberamente, decidendo chi ammettervi e chi escludere (sentenza n. 88 del 1987, che ha considerato domicilio il bagagliaio dell'autovettura). I criteri interpretativi in base ai quali desumere il significato di un enunciato sono diversi: letterale, storico, teleologico (a quale finalità risponde la norma), sistematico. Si comprende quindi come da una stessa disposizione possano trarsi più norme e perché, dunque, si originino differenti orientamenti interpretativi anche tra i giudici (giurisprudenza) e i cultori della materia (dottrina).

L'ordinamento
giuridico

L'insieme delle regole giuridiche connesse tra loro e ordinate in un sistema secondo razionalità costituisce l'**ordinamento giuridico**. Questa razionalità è presupposto necessario dell'ordinamento giuridico, giacché, diversamente, il giudice non avrebbe la possibilità di decidere nel caso in cui una fattispecie concreta a lui sottoposta non fosse inquadrabile in una regola dell'ordinamento. Infatti un giudice è comunque sempre tenuto a dare un giudizio e non può astenersi dallo stesso, in virtù del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che comporta che comunque ogni fattispecie concreta è suscettibile di un giudizio sulla base delle regole vigenti. In un ordinamento moderno le norme giuridiche rispondono ad una pluralità di funzioni: oltre a disciplinare i comportamenti dei soggetti, le loro situazioni soggettive e le loro relazioni, le regole di un ordinamento giuridico stabiliscono come nascono le norme giuridiche e chi ha il potere di farle, come devono essere organizzati gli enti complessi (es. Stato) e quali sono i rapporti all'interno di queste organizzazioni, come devono essere interpretate le disposizioni e applicato il diritto, ecc. La nozione di ordinamento giuridico è importante anche ai fini dell'interpretazione delle disposizioni giuridiche, dal momento che tra i più importanti criteri interpretativi vi è quello sistematico, che presuppone appunto un insieme di norme giuridiche ordinate razionalmente in sistema.

In realtà esistono più ordinamenti giuridici che coesistono e che spesso entrano in relazione tra loro. Si pensi, ad esempio, all'ordinamento canonico, che è un ordinamento giuridico che riguarda i membri, laici e del clero, della Chiesa cattolica, i quali quindi sono soggetti sia alle norme dell'ordinamento canonico, sia alle norme dell'ordinamento dello Stato di cui hanno la cittadinanza o in cui risiedono. Ancora, si pensi all'ordinamento giuridico delle organizzazioni internazionali, quale, in particolare, l'Unione europea, che sarà oggetto di opportuni approfondimenti nel primo capitolo, le cui norme entrano in relazione con quelle degli Stati membri dell'Unione europea. Ma fenomeni analoghi si registrano anche in riferimento agli ordinamenti giuridici a fini particolari (ad es., l'ordinamento sportivo) o derivanti dallo Stato (ad es. gli ordinamenti regionali e locali). Il **pluralismo degli ordinamen-**

ti giuridici pone naturalmente il problema dell'individuazione delle norme applicabili nel caso in cui gli ordinamenti e le rispettive norme entrino in relazione, ciò a cui provvedono le norme dell'ordinamento giuridico statale, quando quest'ultimo abbia a che fare con ordinamenti a fini particolari o derivati, oppure le norme dell'ordinamento giuridico sovranazionale o apposite disposizioni pattizie, quando l'ordinamento giuridico statale entri in relazione con altri ordinamenti a fini generali o sovranazionali.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico è possibile tracciare una distinzione tra **norme di diritto pubblico** (che caratterizzano il diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario, processuale) e **norme di diritto privato** (proprie del diritto civile, commerciale, del lavoro). In realtà si tratta di una distinzione non agevole. Secondo alcuni allorché un'attività sia posta in essere da soggetti pubblici, la disciplina di tale attività è di diritto pubblico; al contrario se è posta in essere dai privati è di diritto privato. Ma questo criterio di distinzione oggi non è più corretto. Infatti esistono esempi di attività poste in essere dai privati che sono anche attraversate da regole di diritto pubblico (ad es., il contratto di compravendita immobiliare è disciplinato dalle regole interprivate del codice civile, ma perché abbia efficacia nei confronti dei terzi deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, mediante cioè un atto che costituisce esercizio privato di pubbliche funzioni). Al contrario, può succedere che soggetti pubblici stipolino contratti di diritto privato (ad es., le pubbliche amministrazioni acquisiscono forniture e servizi mediante contratti di diritto privato). Più corretta è la distinzione operata sulla base degli interessi tutelati dalla norma giuridica. Questa distinzione era già presente nel diritto romano, secondo un cui importante giurista (Ulpiano) "*Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem*": il diritto pubblico pertiene all'interesse pubblico, quello privato tutela invece gli interessi individuali. Questa distinzione porta con sé dei corollari: se il diritto privato è il diritto proprio degli interessi privati, esso è caratterizzato da autonomia e disponibilità, il suo tratto distintivo sarà quello di rimettere ai privati la disciplina dei reciproci interessi (autonomia) e per tale motivo le regole del diritto privato sono derogabili per volontà delle parti; per contro, il diritto pubblico disciplina degli interessi pubblici (della collettività), il cui perseguimento richiede una particolare soggiezione alla regola, e quindi è caratterizzato da doverosità e inderogabilità (cioè la regola deve essere rispettata obbligatoriamente e non può essere derogata). Tuttavia oggi la distinzione appare più attenuata e non sempre nitida, dal momento che l'interesse pubblico può anche essere perseguito da soggetti privati (ad es., mediante la gestione di servizi d'interesse generale) e mediante atti disciplinati dal diritto privato (ad es.,

*Diritto pubblico e
diritto privato*

mediante accordi a cui si applicano i principi in materia di obbligazioni e contratti). Pertanto il criterio di distinzione che pone in relazione, da un lato, interesse pubblico e diritto pubblico, nonché, dall'altro, interesse privato e diritto privato, è soltanto orientativo.

2. I rapporti tra diritto ed economia

Diritto pubblico e diritto privato per la disciplina dell'economia

Il diritto, avendo per suo specifico compito di disciplinare i rapporti tra i membri di una collettività, ha in sé l'attitudine anche a disciplinare i fatti e gli atti rilevanti per l'economia. Infatti i contratti di scambio, mediante i quali si attuano i rapporti economici, trovano nel codice civile la loro disciplina. Così è anche per quel particolarissimo contratto di scambio che è il contratto di lavoro, anch'esso disciplinato dal codice civile, oltre che da non poche leggi speciali. Anche le forme organizzative attraverso cui l'attività economica si esercita (l'impresa, l'azienda, i tipi di società) sono disciplinate dal codice civile. Tuttavia non sono soltanto le norme di diritto privato a disciplinare i fatti e gli atti rilevanti per l'economia o comunque aventi un contenuto economico. Spesso alla disciplina privatistica il legislatore affianca una disciplina di tipo pubblicistico per rafforzare l'obbligatorietà della norma. Così accade quando un precetto civilistico (ad es., quello di redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi di verità, chiarezza e precisione, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ.) è rafforzato dalla previsione di una sanzione penale (stando all'esempio precedente, il reato di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 cod. civ.). Altre volte alla pubblica amministrazione sono attribuite prerogative speciali per perseguire finalità economicamente rilevanti (ad es., l'espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche, quali le autostrade), oppure le pubbliche amministrazioni sono sottoposte a soggezioni speciali quando devono stipulare contratti (soggezioni consistenti nell'obbligo di osservare le regole di pubblicità, non discriminazione e concorrenza, finalizzate a consentire l'attuazione, tra gli altri, dei principi di economicità e imparzialità delle pubbliche amministrazioni).

Il diritto pubblico e la formazione dell'economista

Conoscere il diritto e il diritto pubblico è pertanto indispensabile nella formazione dell'economista, perché consente di apprendere il quadro entro il quale si svolgono i rapporti economici. A volte le nozioni giuridiche sono strettamente connesse all'esercizio di una professione di tipo economico. Ad es., il dottore commercialista non può non conoscere il diritto commerciale, il diritto tributario e la parte del diritto pubblico che riguarda le fonti del diritto, dal momento che si trova tutti i giorni a porsi il problema dell'applicazione e interpretazione delle fonti del diritto rilevanti per la consulenza commerciale e fiscale. Come le

fonti del diritto, sono strettamente correlati alle professioni economiche altri istituti propri del diritto pubblico, quali la libertà di iniziativa economica e i suoi limiti, i servizi pubblici, le attività di regolazione delle autorità amministrative indipendenti, i bilanci pubblici e le finalità redistributive con essi perseguite. Altre volte, invece, la comprensione del diritto non è strettamente correlata ad una specifica professione economica, ma è essenziale nella formazione dell'economista perché consente di cogliere il complesso rapporto che si instaura tra l'economia e la regolamentazione dei fatti e degli atti economici. Occorre infatti tenere presente che l'economia è dominata innanzitutto da leggi interne ad essa, che non si configurano come giuridiche, ma come scientifiche e proprie del mondo economico. Nella spiegazione della teoria economica liberale il mercato si configura come "un meccanismo di coordinamento delle decisioni economiche attraverso un sistema di prezzi parametrici: famiglie e imprese considerano i prezzi come un parametro dato e su questa base decidono quanto e che cosa consumare e produrre. Il notevole risultato teorico è che da questo processo decisionale decentrato, in cui nessun soggetto tiene conto degli altri, ciò che risulta è l'ordine economico e non il disordine. Gli individui che perseguono il loro interesse privato realizzano inconsapevolmente l'interesse collettivo come se fossero guidati da una 'mano invisibile': i prezzi privati coincidono con i prezzi sociali, non esiste conflitto fra individuo e società e il mercato produce allocazioni efficienti. La migliore politica economica è quella di non fare nulla che distorca il meccanismo di perfetta concorrenza.

Questo risultato si fonda tuttavia su ipotesi stringenti, fra cui in particolare la completezza dei mercati, l'assenza di esternalità e di potere di mercato" (L. Campiglio, 19 ss.). Esistono cioè dei fattori che non consentono il coordinamento spontaneo nel mercato o comunque determinano effetti negativi. La concorrenza perfetta è continuamente minacciata dal potere di mercato, cioè dalla possibilità che un operatore economico influenzi con i propri comportamenti i prezzi, le quantità offerte, la qualità dei prodotti e in ultima istanza la stessa libertà degli altri imprenditori di accedere al mercato. Inoltre l'attività economica produce esternalità negative che non sono compensate dal prezzo del prodotto e che quindi determinano uno svantaggio per la collettività (presente e futura): ad es., un'automobile ha dei costi di inquinamento che non sono compensabili con il suo valore di mercato e che producono un costo sociale. Le esternalità negative costituiscono una causa di fallimento del mercato, nel senso che il mercato non offre risposte al problema e quindi necessita di interventi correttivi esterni. Ma così è anche per la garanzia dell'effettiva diffusione dei beni pubblici puri, cioè di quei vantaggi che, ridondando per definizione in favore di tutti

*L'ordine giuridico
del mercato*

(ad es., l'ambiente salubre e la difesa dagli attacchi esterni), rischiano di non essere pagati da nessuno e quindi di non poter essere assicurati senza l'intervento pubblico. Anche i beni meritori, quali l'istruzione e la fruizione dei beni culturali, se la loro diffusione è lasciata esclusivamente ai meccanismi del mercato, rischiano di non essere capillarmente ed efficacemente diffusi, perché i singoli potrebbero non desiderare tali beni per sé o desiderarli ad un livello basso. Tutto ciò senza contare che sussistono finalità esterne alle leggi economiche che comunque l'ordinamento giuridico ha la pretesa di perseguire, come, ad esempio, la redistribuzione della ricchezza per ottenere condizioni di maggiore eguaglianza tra gli individui o quanto meno per ridurre le eccessive disparità sociali (J.E. Stiglitz, 1989, 115 ss.). Al diritto è allora assegnato il compito di correggere quei fattori che non permettono il coordinamento spontaneo nel mercato e di consentire il perseguimento dei fini ritenuti fondamentali dall'ordinamento e che l'economia non riesce ad assicurare secondo le leggi che le sono proprie. Trovano allora spiegazione nell'obiettivo di impedire ostacoli alla concorrenza le discipline antitrust, che dalla fine del 1800 sono state applicate negli Stati Uniti (*Sherman Act* del 1890), per poi trovare spazio anche nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea e infine applicazione anche in Italia in virtù della legge n. 287 del 1990. Tali discipline vietano certi comportamenti (in particolare, le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante) e prevedono strutture di controllo, abilitate all'applicazione di specifiche sanzioni in caso di trasgressione dei divieti. Invece l'esigenza di sopperire ai fallimenti del mercato conduce ad ammettere l'intervento pubblico per assicurare, anche in via coattiva, i beni pubblici puri e un'adeguata diffusione dei beni meritori. Infine, mediante misure redistributive della ricchezza, imperniate sull'imposizione fiscale e l'organizzazione delle prestazioni dirette a soddisfare i diritti sociali, viene perseguito il fine di una maggiore eguaglianza.

Ne consegue che il diritto non è mera forma esteriore del comportamento economico, che si limita a lasciare a ciascun attore economico un'autonoma possibilità di scelta; a questa concezione meramente formale del diritto si sostituisce una concezione finalistica che vede nella norma giuridica una componente strutturale dell'attività economica (L. Mengoni). Per converso, il mercato non può essere inteso come un mero dato di natura, il luogo in cui naturalmente avviene il coordinamento delle scelte e dei comportamenti individuali, giacché il diritto dà al mercato un ordine giuridico, ove sono individuate finalità e regole congrue rispetto a quei fini. Il mercato non è mai un luogo naturale, ma è sempre un luogo artificiale, in quanto strutturato e conformato, pur in modi diversi nelle diverse epoche storiche, secondo le decisioni assunte in ambito politico e tradotte in norme giuridiche dirette a conferire un

certo ordine giuridico al mercato. Né **l'ordine giuridico del mercato** (N. Irti) è determinato esclusivamente dalle specifiche discipline che riguardano il mercato in sé, i suoi operatori e i rapporti che si danno tra gli stessi. In realtà l'ordine giuridico del mercato è condizionato dall'ordinamento giuridico nel suo complesso, a partire dai principi fondamentali della Costituzione, e quindi anche dalle scelte relative alla tutela dei diritti dei cittadini e alle forme di governo. A tale proposito è esemplare lo stretto rapporto esistente tra le carestie e le libertà, in particolare quella di stampa, che ha evidenziato il premio Nobel per l'economia Amartya Sen, il quale è giunto ad affermare che “nella terribile storia delle carestie mondiali è difficile trovare un caso in cui si sia verificata una carestia in un paese che avesse una stampa libera e un'opposizione attiva entro un quadro istituzionale democratico”, e ciò in quanto “In presenza di una stampa relativamente libera, con elezioni periodiche e con attivi partiti di opposizione, nessun governo può sfuggire a severe sanzioni nel caso si verificassero ritardi nell'applicazione di misure di prevenzione e si consenta alla carestia di scatenarsi”.

Senonché l'economia a sua volta influenza il diritto. A partire dal 1960 è stato avviato un nuovo filone di studi, che oggi ha assunto il nome di **analisi economica del diritto**, che ha per oggetto l'esame dei fondamenti logico-economici delle regole giuridiche, al fine di valutarne i loro effetti. Le norme giuridiche, infatti, hanno per scopo di intervenire nei rapporti tra i membri di una collettività per dissuaderli dal tenere certi comportamenti o per incentivarli a tenerne altri. È quanto avviene anche nella disciplina dei rapporti economici, nei quali il diritto, come abbiamo visto, interviene ad esempio per proibire comportamenti che si configurino come abuso di una posizione dominante nel mercato, sotto la minaccia di una sanzione. L'analisi economica del diritto, applicando i principi della microeconomia e della teoria dei giochi, aiuta ad approfondire come debbano essere scritte le disposizioni giuridiche perché possano consentire di conseguire gli effetti che con esse ci si propone o come debbano essere configurati gli incentivi perché siano raggiunti gli obiettivi prestabiliti (G. Napolitano, M. Abrescia). Si tratta di un approccio che resta esterno alle finalità di queste lezioni, in quanto intese a definire il quadro essenziale del diritto pubblico, mentre l'analisi economica ha per scopo appunto di valutare gli effetti delle norme, ancorché laddove necessario si farà ricorso ai risultati dell'analisi economica del diritto pubblico per meglio rappresentare gli effetti degli istituti del diritto pubblico. Ma occorre ulteriormente tener presente che proprio l'approccio dell'analisi economica del diritto ha convinto lo stesso legislatore a una maggiore attenzione alle conseguenze generate dalle norme giuridiche, mediante l'introduzione dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), che, ai sensi dell'art. 14 del-

*L'analisi economica
del diritto*

la legge n. 246 del 2005 (c.d. “legge di semplificazione” per il 2006) “consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative”, al fine di verificare, in particolare, il raggiungimento delle finalità perseguite e la stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi. Si tratta di un’attività di valutazione che agisce a supporto dei legislatori statale e regionali e che ha determinato la nascita di osservatori e di ricerche in materia. Ciò che dimostra come l’analisi economica del diritto abbia posto in concreto l’esigenza di valutare se le norme giuridiche consentono l’effettivo perseguimento dei fini stabiliti e se quindi pongono correttamente in rapporto tra loro i fini perseguiti e i mezzi con essi congruenti e ad essi adeguati.